



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2006 del 05/06/2025

Proposta di Determinazione n. 2250 del 04/06/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 13/2025 A FAVORE DELLA DITTA LIPARI SERVICE TEAM S.R.L. DI NATOLI SALVATORE, PER IL TITOLO ABILITATIVO DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. A) DEL D.P.R. N° 59/13 PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DI IMBARCAZIONI SVOLTA IN VIA SAN VINCENZO SNC DEL COMUNE DI LIPARI (ME).

IL DIRIGENTE

- VISTA** la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. int. n° 23055/2025 del 26.05.2025;
- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA	la richiesta di AUA della Ditta Lipari Service s.r.l. di Natoli Salvatore per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall'attività di riparazioni e manutenzioni di imbarcazioni svolta in Via San Vincenzo snc del Comune di Lipari (ME), trasmessa dal SUAP del Comune di Lipari (ME) con protocollo n° 33539 del 26.08.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 36726/24 e successiva integrazione (richieste da questo Ente Prot. n° 37982/24 del 05.09.2024) prot. n° 41030 del 24.10.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 46651/24;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 49223/24 del 11.11.2024, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico in pubblica fognatura da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lipari (ME);
VISTA	la nota del Sig. Natoli Salvatore, introitata al Prot. generale di questo Ente al n° 17330/2025 del 14.04.2025, con la quale comunica il subentro della Ditta Lipari Service Team s.r.l. alla Ditta individuale Lipari Service di Natoli Salvatore s.r.l., giusto Certificato Camerale prot. n° 5931 /2025 del 18.02.2025;
VISTA	la nota protocollo n° 17301 del 15.05.2025 del Comune di Lipari (ME), introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21595/2025, con la quale il Servizio 2°- Idrico, Fognario, Gestione e Approvvigionamento del Comune di Lipari (ME) autorizza lo scarico in pubblica fognatura con prescrizioni, prodotte dall'impianto di riparazioni e manutenzioni di imbarcazioni svolta in Via San Vincenzo snc del Comune di Lipari (ME). Tale atto per il quale si precisa, a parziale rettifica, che la sua durata coincide con quella del presente Provvedimento come più avanti specificato, si allega e fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente; dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 175 del 03.10.2024;
DARE ATTO	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.; il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; lo Statuto dell'Ente;
VISTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.
PRESO ATTO	

DETERMINA

ADOTTARE l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 13/2025 a favore della **Ditta Lipari Service Team s.r.l. di Natoli Salvatore per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall'attività di riparazioni e manutenzioni di imbarcazioni svolta in Via San Vincenzo snc del Comune di Lipari (ME), alle seguenti condizioni:**

Art. 1) I reflui provenienti dal trattamento delle acque di lavaggio delle carene, da quelle di

dilavamento e meteoriche dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) installare un pozzetto di ispezione/prelievo fiscale immediatamente a valle della sezione di trattamento dei reflui o, comunque, a monte dell'innesto dei reflui civili sulla condotta di scarico;
- b) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento (acque di dilavamento e/o produttive), delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei serbatoi di accumulo idrico, dei principali raccordi idraulici e della trincea drenante;
- c) provvedere, due volte all'anno, di cui una in occasione di evento meteo, a partire dalla notifica del presente atto, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da lavaggio carene, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento (nel pozzetto ispettivo) preferibilmente in modalità medio 3 h a cura di Tecnico o Professionista abilitato dandone i risultati, entro 60 gg dal campionamento, a questa Città Metropolitana, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Lipari (ME). Parametri minimi da indagare:pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali e Solventi Organici aromatici;
- d) mantenere separata la linea dei servizi igienici, come da planimetria integrativa allegata all'istanza;
- e) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- f) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- g) tenere le superfici esposte agli agenti meteorici in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento. In particolare, dovrà essere evitato ogni intervento manutentivo che possa comportare sporcamento delle superfici scolanti, ovvero le riparazioni e le manutenzioni dovranno essere espletate esclusivamente al riparo dalle precipitazioni;
- h) porre in essere ogni accorgimento utile alla riduzione del rischio ambientale legato all'utilizzo delle sostanze potenzialmente inquinanti eventualmente usate presso lo stabilimento (combustibili, lubrificanti, materie prime, vernici, tinture, etc.);
- i) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei natanti esclusivamente nelle aree dedicate, ovvero all'interno della prevista cordolatura e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- j) attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino al Servizio 2 del Comune di Lipari (ME), all'ARPA Sicilia e a questa Città Metropolitana.

Il Gestore è diffidato dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico acque o materie di scarto generate in seno alle fasi di riparazione dei motori o delle parti meccaniche.

Art. 4) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, al Servizio 2°- Idrico, Fognario, Gestione e Approvvigionamento del Comune di Lipari (ME) e all'ARPA Sicilia su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni del ciclo tecnologico, quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Lipari (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 7) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e al Servizio 2°- Idrico, Fognario, Gestione e Approvvigionamento del Comune di Lipari dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso il sito in Via San Vincenzo snc del Comune di Lipari (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

“Eolie – Patrimonio dell’Umanità”

PROTEZIONE CIVILE

Servizio 2° - Idrico, Fognario, Gestione e Approvvigionamento

Lipari, 04/02/2025

AI S.U.A.P. del Comune di Lipari (ME)
S E D E

Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente - Servizio Tutela Aria e Acque
Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
PEC: protocollo@pec.prov.me.it

Alla Ditta Lipari Service Team S.r.l.
PEC: lipari.service.team@pec.it

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività commerciale *e rimessaggio di piccole imbarcazioni da diporto da svolgere in Via San Vincenzo, snc – Istanza AUA prot. n. 20255 del 02/05/2024 e successive integrazioni. - Autorizzazione allo scarico reflui in pubblica fognatura - Ditta Lipari Service Team S.r.l.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), in particolare la parte III, titolo IV, capo II "Autorizzazione agli scarichi";

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Visto l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "... le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento regionale dell'Ambiente";

Visto il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

Vista la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

Visto il D.P.C.M. del 08.05.2015;

Vista la richiesta prodotta al SUAP del Comune di Lipari, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 59/2013, registrata al protocollo generale del Comune di Lipari al n. 20255 del 26-05-2024 d, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di commerciale *e rimessaggio di piccole imbarcazioni da diporto* svolta nel proprio cantiere in Via san Vincenzo di Lipari (ME);

Vista la nota prot. n. 37982 del 05/09/2024 della Città Metropolitana di Messina, registrata al protocollo generale del Comune di Lipari al n. 34919 dello stesso giorno con la quale sono state

richieste alla Ditta Natoli Salvatore le integrazioni sull'istanza sopra citata;

Viste le integrazioni trasmesse dalla citata Ditta il 26/08/2024, prot. n. 33532 e il 23/09/2024 prot. n. 37168

Visti gli elaborati tecnici prodotti dalla Ditta Natoli Salvatore ed allegati all'istanza consistenti in:

- Elab. REL 1. Relazione tecnico descrittiva – rev. 0.1;
- Elab. REL. Integrazione 1 – Relazione Tecnico descrittiva Integrativa – rev. 0;
- Tav. 1. Cartografia - rev. 1;
- Tav. 2 Planimetrie– rev. 1;
- Tav. 3 Schede tecniche e parti di impianto – rev. 1;
- Tav. 4 Particolari impianto fotovoltaico - rev. 1;
- Tav. 5 Planimetrie copertura – rev. 2
- Scheda A – scarichi Rev.1 S1;
- Elab. REL 1. Relazione tecnico Impianto di Depurazione e impianti – rev. 0;
- Tav. 3 Planimetria Gestionale identificazione aree – rev. maggio 2024;
- Tav. 4 Planimetria gestione acque meteoriche – rev. maggio 2024;
- Tav. 5 Planimetria scarichi acque 1^a pioggia e di processo – rev. maggio 2024;
- Tav. 6 Schema acque di processo – rev. maggio 2024;

Preso atto:

- Le acque di prima pioggia raccolte tramite le cunette esistenti ed i cordoli perimetrali sono convogliati, grazie alle pendenze esistenti nell'area piazzale ad un pozzetto di decantazione e rinvio come rappresentato negli elaborati di progetto;
- che le acque di prima pioggia, al riempimento del primo pozzetto di raccolta, dopo aver superato il setto di trattenuta dei film oleosi e un processo di sedimentazione, per caduta si immetterà nel serbatoio di raccolta (il cui volume, secondo quanto indicato dal progettista, è superiore alle acque di prima pioggia raccolte di due eventi meteorici). A riempimento, l'acqua sarà deviata direttamente nella condotta verso lo scarico S1.
- che nella suddetta vasca è possibile azionare una pompa sommersa per trasferire le acque direttamente allo smaltimento attraverso lo scarico S1 o per il riciclo;
- che il livello idraulico di interruzione della pompa sommersa della vasca in fase di svuotamento corrisponderà al volume delle acque di prima pioggia calcolato di seguito, lasciando un volume di sedimentazione possibile al fondo
- che il serbatoio di raccolta, a riempimento avvenuto, sarà escluso dalle acque meteoriche della superficie scolante in oggetto (2 pioggia);
- che il materiale sedimentabile (sabbie, morchie, ecc.) contenuto nelle acque di prima pioggia tenderà a sedimentare sul fondo delle cunette e pozzi prima e nel dissabbiatore poi, mentre le sostanze più leggere (grassi e oli minerali, idrocarburi non emulsionati, ecc.) tenderanno a galleggiare aggregandosi in superficie e trattenuti grazie al disoleatore;
- che le acque meteoriche di dilavamento saranno invece convogliate alla cisterna di recupero e al suo riempimento smaltite attraverso il punto di scarico S2 nella rete pubblica delle acque bianche;

Valutato il sistema di processo proposto dalla Salvatore Natoli oggi Lipari Service Team S.r.l. per il trattamento delle acque di processo e per le acque di prima pioggia;

Ritenuto il suddetto sistema sia sufficiente al fine di garantire un adeguata efficienza

dell'impianto ed evitare l'immissione in pubblica fognatura di solidi, detergenti, olio ed idrocarburi;

Vista l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura prot. n. 21750 del 22/12/2023 rilasciata dal Comune di Lipari alla Ditta Natoli Salvatore, n. q. di Legale Rappresentante della Lipari Service S.r.l, per l'immobile censito in Catasto al Foglio di Mappa n. 68 particella n. 659 - Sezione di Lipari;

Ritenuto di poter procedere, nel contesto del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (AUA), per l'attività di "rimessaggio di natanti da diporto sito nel Comune di LIPARI (ME)", al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi degli artt. 101 e 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

Fatti Salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Visto il D.lgs. 152/2006 avente per oggetto "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte III avente per oggetto "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Visto l'art. 107 del D.lgs. 152/06 che detta i criteri generali della disciplina degli scarichi stabilendo al comma 1 che comunque gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 al decreto stesso;

Visti:

- la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque di inquinamento n. 4/77 del 04.02.1977;
- l'art. 40 della l.r. n. 27/86;
- il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la circolare Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n. 19906 del 04.04.2002;
- gli art. 101 e 113 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

Fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni e quant'altro previsto dalle normative vigenti

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 101 e 107 del D.Lgs. 152/2006, la Lipari Service Team S.r.l. con sede legale in Via San Vincenzo snc, nel Comune di P.I.: 03822250837, allo **scarico IN PUBBLICA FOGNATURA** delle acque reflue assimilabili a quelle domestiche provenienti dai servizi igienici e di quelle processo e di prima pioggia provenienti dall'attività di carenaggio e deposito imbarcazioni, **nel rispetto dei valori limiti di emissione quali- quantitativi indicati nella Tabella 3** dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) Effettuare le determinazioni analitiche delle acque di processo prima dello scarico in pubblica fognatura (punto di scarico S1) per la verifica dei limiti imposto dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs 152/2006;
- b) I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con altre acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) Nello scarico S1 non dovrà confluire nessun altro tipo di refluo rispetto a quello qui autorizzato;
- d) Le acque di seconda pioggia non dovranno essere convogliate all'interno della rete fognaria;
- e) Il monitoraggio periodico degli scarichi dovrà essere effettuato con frequenza semestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in

- apposito registro e conservati a disposizione degli organi di controllo.
- f) Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi, dovrà avvenire mediante il pozzetto di ispezione e controllo posto subito a monte di ciascun punto di scarico;
 - g) I pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii;
 - h) La Lipari Service Team S.r.l. è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari e impianti presenti nello stabilimento che possano contaminare il circuito di trattamento;
 - i) In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento la Lipari Service Team S.r.l. dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia ed al Comune di Lipari.
 - j) Gli organi di controllo competenti sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico. La Ditta è tenuta a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
1. notificare tempestivamente qualsiasi incidente o malfunzionamento dell'impianto che possa coinvolgere o interferire con il circuito di raffreddamento dei gruppi elettrogeni;
 2. adottare tutte le misure necessarie ad evitare aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
 3. notificare a questo Ente ed all'ARPA ogni mutamento che intervenga nel ciclo di lavorazione e/o natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
 4. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca previsti dal D.Lgs. 152/2006.
 5. presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico, qualora intervengano le condizioni indicate al comma 12, dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, e comunque, per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;
 6. per quanto non espressamente previsto dalla presente, dovrà farsi riferimento alle vigenti norme tecniche di settore che regolano la materia, ed in particolare: L.R. 27/86, circolare ARTA n. 19906 del 04.04.2002 e D.Lgs. 152/2006 e smi.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'immobile, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La durata della presente autorizzazione è fissata in anni 4, ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006, a far data dal rilascio dell'A.U.A.



**Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Russo**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Stampa eMail

POSTA CERTIFICATA: Prot. N.17301 del 15-05-2025 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività commerciale e rimessaggio di piccole imbarcazioni da diporto da svolgere in Via San Vincenzo, snc Istanza AUA prot. n. 20255 del 02/05/2024 e successive integrazioni. - Au

Mittente: protocollo@pec.comunelipari.it

Destinatari: protocollo@pec.prov.me.it; lipari.service.team@pec.it

Inviato il: 15/05/2025 13.27.30

Posizione: PEC istituzionale Citta' Metropolitana di Messina/Posta in ingresso

==== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Prot_Par 0017301 del 15-05-2025 - Documento 20250515 Autorizzazione scarico Segnatura.xml ()